



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF180

INFO FISCO

La Nuova Redazione

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	NOVITA' FISCALI DEL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO
RIFERIMENTI	D.L. 148/2017; D.L. 50/2017; D.L. 193/2016
CIRCOLARE DEL	19/10/2017

Sintesi: con la pubblicazione in G.U. del DL 148/2017 (cd. "Collegato fiscale" alla legge di Bilancio 2018) sono entrate in vigore una serie di disposizioni di natura finanziaria; in particolare si segnala:

- **"nuova" rottamazione dei ruoli:** è disposta l'estensione della definizione agevolata ai ruoli affidati all'agente della riscossione dal 1/01/2017 al 30/09/2017 ("rottamazione-bis")
- **"vecchia" rottamazione:** in relazione ai ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016:
 - i soggetti esclusi causa il mancato versamento delle rate scadenti fino al 31/12/2016 sono ammessi alla definizione purché versino tali rate in soluzione unica entro il 31/05/2018
 - i versamenti delle rate di luglio e settembre 2017 slittano al 30/11/2017; in tal modo viene sanato automaticamente il "tardivo" versamento ed è permessa la riammissione per gli "omessi" versamenti
- **split payment:** l'estensione dell'ambito applicativo della cessione dei pagamenti
- **comuni colpiti da calamità:** è disposta la sospensione (comuni alluvionati) e la proroga (comuni terremotati) dei termini per gli adempimenti tributari
- **bonus pubblicità:** il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line.

Con la pubblicazione in G.U., è entrato in vigore, a decorrere dal 17/10/2017, il DL n. 148/2017 (cd. "Collegato alla legge di bilancio 2018"), contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". Nel seguito si analizzano le disposizioni di natura fiscale introdotte.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (art. 1)

Il D.L. 148/2017, pubblicato in G.U. n. 242 del 16/10/2017, ha disposto:

- a) la **proroga** del termine di pagamento per le **rate in scadenza nel 2017**
- b) la **riapertura** dei termini riguardanti la rottamazione dei carichi affidati all'Agente della riscossione in caso di **mancato pagamento delle rate scadenti fino al 31/12/2016**
- c) l'**estensione della rottamazione** anche ai **ruoli affidati nel 2017**.

PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO

L'art. 6 DL 193/2016 ha originariamente disposto le seguenti scadenze di pagamento delle somme oggetto di definizione:

SCADENZE ORIGINARIE DELLE RATE (DL 193/2016)	
ANNO 2017	Scadenza delle singole rate: mesi di luglio, settembre e novembre
ANNO 2018	Scadenza delle singole rate: aprile e settembre

Ha inoltre previsto che, nel caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme:

- ⇒ la definizione **non produce effetti**, con la **ripresa dei termini di prescrizione** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e la **prosecuzione dell'attività di riscossione**
- ⇒ gli **eventuali versamenti** effettuati sono **acquisiti a titolo di acconto** degli importi originariamente dovuti, **senza possibilità** di richiedere la **rateizzazione** di tale debito.



Nota: la definizione si perfeziona (CM 2/2017):

- non con la presentazione della dichiarazione o col versamento della prima rata
- ma col **pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute**, anche rateizzate.

Il D.L. 148/2017, al fine di evitare tali conseguenze per gli adempimenti connessi fino ad oggi

→ ha **differito il termine di pagamento per le rate cadenti nei mesi di luglio e settembre 2017**

→ alla data del **30 novembre 2017** (venendo così a coincidere col termine per la terza rata

Alla luce del mutato quadro normativo, si assiste al seguente **nuovo termine di pagamento**:

SCADENZE DI PAGAMENTO PREVISTE DAL D.L. 193/2016					
N. RATE	ANNO 2017			ANNO 2018	
	Luglio	Settembre	Novembre	Aprile	Settembre
2	70%			30%	
	70%				30%
3	70%			15%	15%
	35%	35%		30%	
	35%	35%			30%
	35%		35%	30%	
	35%		35%		30%
	35%	35%		15%	15%
4	35%		35%	15%	15%
	24%	23%	23%	30%	
	24%	23%	23%		30%
5	24%	23%	23%	15%	15%

% DELLE SOMME DA PAGARE NEL NUOVO TERMINE PREVISTO DAL D.L. 148/2017				
N. RATE	ANNO 2017		TOTALE	NUOVA SCADENZA PAGAMENTO
	Luglio	Settembre		
2	70%		70%	30/11/2017
3	70%		70%	
	35%	35%	70%	
	35%		35%	
4	35%	35%	70%	
	35%		35%	
	24%	23%	47%	
5	24%	23%	47%	

A seconda del codice utilizzato nell'istanza presentata in precedenza circa la ripartizione del pagamento, è stata indicata la percentuale in scadenza a tutto settembre 2017. Pertanto, per coloro che hanno optato per il rateizzo:

- la **proroga** viene disposta per le rate in scadenza nel solo mese di luglio e settembre;
- la nuova scadenza **coincide** con quella della terza rata dell'anno 2017.

In sostanza, in relazione al contribuente che avesse effettuato il versamento di tali rate:

- in ritardo: la posizione sarà automaticamente sanata
- in modo carente (in tutto o in parte): tornerà in bonis purché versi l'importo mancante entro il 30/11.

RIAMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il D.L. 193/2016 ha disposto:

- l'ammissione alla definizione agevolata anche per i **debiti oggetto di piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016** (data di entrata in vigore del DL) purché risultassero adempiti i versamenti delle rate con **scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016**
- la presentazione **dell'istanza** ha comportato che i **pagamenti** relativi alle rate con scadenza successiva al 31/12/2016 sono rimasti **sospesi fino a luglio 2017**.

Laddove il debitore abbia:

- effettuato il pagamento della prima o unica rata: si è verificata la revoca automatica del precedente rateizzo in essere
- in caso contrario:
 - si è determinata l'**inefficacia della definizione**
 - il debitore può **riprendere i versamenti della precedente dilazione da luglio 2017** in poi.



Nota: secondo Equitalia il versamento delle rate dovute negli ultimi tre mesi del 2016:

- poteva avvenire **anche tardivamente** (essendo dovuti anche gli interessi di mora relativi al tardivo versamento di tali rate) purché entro il termine di presentazione del mod. DA1 (**21/04/2017**); in tal caso il contribuente sarà stato ammesso alla definizione, non risultando interessato alla presente riammissione
- comportava l'obbligo di versare anche eventuali **rate impagate anteriori a ottobre 2016** (a causa del meccanismo di imputazione dei pagamenti, ai debiti più remoti, applicato da Equitalia), contrariamente a quanto previsto per legge; i (numerosi) dinieghi per tale motivo potevano quindi risultare illegittimi. Il Correttivo cerca di superare il problema permettendo la riammissione nel caso di pagamento di **tutte le rate scadute al 31/12/2016** (dunque **anche ante ottobre 2016**).

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE: il DL 148/2017 prevede:

- limitatamente al caso in cui il **debitore abbia ricevuto il diniego dell'istanza** (rimangono esclusi coloro che, per qualsiasi motivo, non abbiano presentato l'istanza)
- a causa del **mancato tempestivo pagamento** di tutte le **rate** del piano **scadute al 31/12/2016** la **possibilità** di essere riammessi alla definizione agevolata **provvedendo:**

a) a **presentare l'istanza** nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEL DEBITORE		TERMINE
ISTANZA	Presentazione di apposita istanza all'agente della riscossione	31 DICEMBRE 2017 (*)
MODALITA'	Devono essere stabilite dall'Agente della riscossione	31 OTTOBRE 2017
MODULISTICA	Va pubblicata sul sito dell'agente della riscossione	

Nota: il termine cade di domenica; dovrebbe slittare al 2/01/2018

b) al **pagamento** di **tali rate non pagate al 31/12/2016** in relazione a quanto dovuto:

- a titolo di capitale e interessi (di ritardata iscrizione)
- a titolo di aggio sul tali somme e di rimborso di spese esecutive e di notifica della cartella



N.B.: in sostanza anche tali rate rientrano in una "definizione agevolata" (con vantaggio rispetto a coloro che hanno proceduto a effettuare i versamenti delle rate prima dell'adesione – che hanno versato anche la quota di sanzioni/interessi di mora contenuta – che non potranno chiedere a rimborso).

c) alle seguenti **scadenze:**

MODALITA'	TERMINE DI PAGAMENTO		
UNICA SOLUZIONE	31 MAGGIO 2018		
RATEIZZO CON UN NUMERO MASSIMO DI 3 RATE (con applicazione degli interessi di rateazione calcolati dal 1/08/2017)	SETTEMBRE 2018	OTTOBRE 2018	NOVEMBRE 2018



Nota: nel caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento (dell'unica soluzione o di una delle 3 rate) si determina automaticamente la "improcedibilità dell'istanza" (che coinvolge l'intera rottamazione).

In tal modo:

- saranno **sanati i presupposti** per accedere alla definizione
- **rimanendo** da effettuare i versamenti per la **rottamazione delle rate successive al 1/01/2017**, per le quali si applica l'ordinaria procedura (dovrebbe valere il mod. DA1 presentato all'epoca); posto lo slittamento del versamento delle rate di Luglio e Settembre 2017, tali contribuenti procederanno al versamento di tali rate al 30/11/2017 (le altre rimangono fissate ad aprile e settembre 2018).

ISTANZA DI RIAMMISSIONE

La procedura e gli effetti sono analoghi a quelli della "ordinaria" rottamazione.

Procedura: il contribuente indica nel modello che sarà approvato

- il **numero di rate** in cui intende effettuare il pagamento
- e l'**impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti**.

Effetti: a seguito della presentazione dell'istanza:

- ⇒ sono **sospesi sia i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di definizione e sia gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31/12/2016
- ⇒ **l'agente della riscossione non può**:
 - **avviare** nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e
 - **proseguire le procedure di recupero coattivo** avviate in precedenza, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Adempimenti dell'Agente della riscossione:

ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE	TERMINE
Comunicazione al debitore dell'importo delle rate scadute e non pagate	31 MARZO 2018
Comunicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute, le relative rate e il giorno/mese di scadenza di ciascuna di esse	31 LUGLIO 2018

Soggetti terremotati: alle nuove disposizioni, non si applica la proroga di 1 anno dei termini relativi allo rottamazione dei ruoli 2000-2016 a favore dei territori colpiti dal terremoto del 2016.

ROTTAMAZIONE PER I CARICHI DEL 2017

Viene, infine, introdotto un ampliamento della definizione agevolata (cd. "Rottamazione bis"), che:

➔ **estesa ai carichi affidati all'Agenzia Entrate-Riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017.**

Affidamento del ruolo ad Equitalia			
01/01/2000	31/12/2016	30/09/2017	
Rottamazione ordinaria		Rottamazione-bis	Ruoli non definibili

Affidamento dei ruoli: non assume rilevanza l'affidamento formale, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi, e la consegna formale, per ciò che attiene ai ruoli (CM 2/2017); pertanto:

- l'espressione **carichi affidati** deve essere intesa quale **carichi trasmessi** in quanto usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle Entrate;
- rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione anche i **ruoli telematici la cui trasmissione** all'agente della riscossione sia stata **effettuata entro il 30/09/2017**.

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI RUOLI E EFFETTUAZIONE DELLA CONSEGNA FORMALE	DAL	AL	Data di consegna formale
TRASMISSIONE RUOLO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (attualmente l'agenzia entrate)	01/09/2017	15/09/2017	25/09/2017
	16/09/2017	30/09/2017	10/10/2017



N.B.: considerando quanto riportato in tabella, che **anche i ruoli consegnati il giorno 10 ottobre 2017 rientrano nella nuova rottamazione** (non assume rilevanza, quindi, la data di presa in carico del ruolo o la data di notifica della cartella).

Anche in tal caso procedura ed effetti sono del tutto analoghi a quelli della precedente rottamazione.

PROCEDURA: la domanda di definizione agevolata:

- ➔ va **presentata** entro il **15/05/2018**
- ➔ con **modalità** e **modulistica** che saranno **definite** entro il 31/10/2017 (presumibilmente del tutto analoghe alla precedente rottamazione).

Termini di pagamento: sono fissati come segue:

MODALITA'	ANNO E TERMINI DI PAGAMENTO				
	2018				2019
RATEIZZO CON UN NUMERO MASSIMO DI 5 RATE	LUGLIO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	FEBBRAIO

Adempimenti dell'Agente della riscossione:

ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE	TERMINE
Comunicazione al debitore, con posta ordinaria, dei carichi affidati dal 1/01/2017 al 30/09/2017 per i quali a quest'ultima data non risulta ancora notificata la cartella	31 MARZO 2018
Comunicazione al debitore dell'ammontare complessivo delle somme dovute	30 GIUGNO 2018

EFFETTI: viene disposto:

- ➔ che a seguito della **presentazione della domanda**:
 - per i debiti relativi ai carichi in esso indicati e **fino alla scadenza della prima o unica rata** delle somme dovute per la definizione,
 - è **sospeso il pagamento dei versamenti rateali**, aventi scadenza successiva al 15/05/2018 e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.
- ➔ la possibilità della definizione agevolata **anche in assenza dei versamenti** relativi ai **piani di rateizzo** in essere.

SOSPENSIONE TERMINI PER I TERRITORI COMPITI DA CALAMITA' (art. 2)

L'art. 2 dispone la **sospensione** (escluso il rimborso di quanto già eventualmente pagato) dei termini:

- dei **versamenti e adempimenti tributari**
- compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivi aventi **scadenza compresa tra il 9/09/2017 ed il 30/09/2018**, nei confronti dei seguenti soggetti:
 - ⇒ **persone fisiche** che, alla data del 09/09/2017, avevano la residenza/sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti (LI);
 - ⇒ **diversi dai precedenti**, aventi la sede legale/sede operativa nel territorio dei suddetti comuni.

TRIBUTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE: la sospensione

- **non trova applicazione per le ritenute** da operare/versare da parte dai sostituti d'imposta
- nei confronti dei quali, tuttavia, si applica la non punibilità derivante da forza maggiore (art. 6 c. 5 D.Lgs. 472/97) in caso di impossibilità ad effettuare gli adempimenti/versamenti nei termini previsti.

ULTERIORI CONDIZIONI PREVISTE

- gli **adempimenti e versamenti** oggetto di sospensione devono essere effettuati **in unica soluzione entro il 16/10/2018**
- per il solo **comune di Livorno**, la sospensione è subordinata alla richiesta, da trasmettere all'ufficio delle Entrate di competenza, del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, studio professionale o azienda.

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI PREVIDENZIALI

Gli adempimenti e pagamenti di contributi previdenziali e premi Inail

in scadenza nel periodo 24/08/2016-30/09/2017 o 26/10/2016-30/09/2017 e sospesi per i soggetti dei comuni colpiti dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria):

- ➔ sono **effettuati entro il 31/05/2018** (in precedenza 30/10/2017) senza sanzioni e interessi,
- ➔ **anche** mediante **rateizzo** fino ad un massimo di 24 rate mensili (in precedenza 18 rate) di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018 (in precedenza ottobre 2017).

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT (art. 3)

Disposizioni normative ANTE MODIFICA

Lo split payment è stato ampliato, per effetto del D.L. 50/2017, ai seguenti soggetti:

- a) società controllate**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- b) società controllate**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), C.C., direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- c) società controllate direttamente o indirettamente**, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), C.C., dalle società di cui ai punti precedenti, anche se queste ultime rientrano tra i soggetti di cui alla successiva lett. d) o tra i soggetti di cui all'art. 1, co. 2, L. 196/2009 (amministrazioni pubbliche);
- d) società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

co. 1	LE SOCIETA' CONSIDERATE CONTROLLATE (art. 2359, C.C.)
n. 1	Società in cui un'altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
n. 2	Società in cui un'altra dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Disposizioni normative POST MODIFICA

Il D.L. 148/2017 ha disposto:

- con **decorrenza dal 1/01/2018** e per le operazioni la cui fattura è emessa a partire dalla medesima data
- **l'estensione dell'ambito applicativo** dei soggetti destinatari del regime dello split payment

co. 1	DPR 633/1972, art. 17-ter
lett. 0a)	Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
lett. 0b)	Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
lett. a)	Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 2, C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
lett. b)	Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), C.C., dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
lett. c)	Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
lett. d)	Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini Iva;



Nota: l'attuazione delle suddette disposizioni è rinviata ad un apposito D.M. da emanarsi entro 45 giorni decorrenti dal 16/10/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 148/2017)

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI (art. 4)

L'art. 57-bis del D.L. 50/2017 ha disposto, con decorrenza dall'anno 2018, l'attribuzione di un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% per micro imprese, PMI e start up innovative, nel limite delle risorse stanziato, a favore di **imprese e lavoratori autonomi** che effettuano a decorrere dal 24/06/2017:

- investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali,
- il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Il D.L. 148/2017, per effetto dell'introduzione del co. 3-bis al suddetto art. 57, ha previsto che una quota delle risorse stanziato è destinata al riconoscimento del **credito d'imposta anche**:

- sugli **investimenti** pubblicitari incrementali sulla **stampa quotidiana e periodica**, anche online, **effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017**, a **condizione** che
- il loro **valore superi almeno dell'1%** l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari **effettuati** sugli stessi mezzi di informazione nel **periodo dal 24/06/2016 al 31/12/2016**.